

6 dicembre 2017



SELEZIONE PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 4768

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

Sommario

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE A TEMI SU CUI IL GOVERNO HA ASSUNTO IMPEGNO IN SEDE DI CONFERENZA STATO-CITTA'	5
PICCOLI COMUNI E GESTIONI ASSOCIATE	5
Turn over nei piccoli comuni.....	5
Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni	5
INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD	6
ALLEGGERIMENTO ONERI RINNOVO CONTRATTI	6
Art. 1, comma 373 bis Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali.....	6
RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI	7
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali.....	7
IN SUBORDINE - Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni	9
Riduzione del peso del debito degli enti locali.....	9
NUOVE NORME PER ENTI IN PREDISSESTO	10
Art. 1, comma 478 bis- Ampliamento della possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio.....	10
Art. 1, comma 478 bis - Rimodulazione straordinaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale	11
Art. 1, comma 478 bis. Ulteriore utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.	12
Art. 1, comma 478 bis- Contabilizzazione anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.....	12
CITTA' METROPOLITANE	13
Integrazione delle risorse delle Città metropolitane ai fini del finanziamento delle funzioni fondamentali e del raggiungimento degli equilibri finanziari	13
Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri.....	14
Art. 1, comma 466 bis. Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate	15
Art. 1, comma 466 bis. Assunzioni nelle Città Metropolitane.....	15
Integrazioni alla disciplina del subentro delle Regioni nella gestione dei centri per l'impiego	16
Art. 1, comma 466 bis. Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane.....	17
ALTRE RICHIESTE DI PARTICOLARE RILEVANZA A COMPLETAMENTO	18
Proroga tetto massimo anticipazioni di tesoreria	18
Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti da rinegoziazione dei mutui	18
Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione	18
PUMS.....	19
Art. 1 comma 306- Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA.....	19
Proroga in materia di rifiuti ferrosi	19
Art. 1, comma 667 bis. Disciplina della TARI	20

TESORERIA.....	21
Art. 1, comma 483 bis. Diminuzione del rischio connesso alla gestione di tesoreria (Trattamento anticipazioni in caso di dissesto)**	21
Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie	21
Art. 1, comma 489 bis. Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	23
ALTRE NORME SUI PICCOLI COMUNI.....	24
Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara.....	24
Mitigazione sanzioni per sfioramento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti.....	24
Integrazione fondo piccoli comuni	25
SANZIONI RATEIZZAZIONI E ALTRE NORME DI RILIEVO FINANZIARIO.....	25
Art. 1, comma 378 bis. Sanzioni per il mancato rispetto di termini	25
Art. 1, comma 378 ter. Incentivi per le funzioni tecniche.....	26
Proroga termine sanzioni per il mancato rispetto di termini	26
Art. 1, comma 378 bis. Limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive	27
Art. 1, comma 378 bis. Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni.....	28
Art. 1, comma 478 bis Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario.....	28
Art. 1, comma 483 bis -Rifiuti – applicabilità della parte fissa della Tari e della tariffa puntuale (Tarip) alle attività deassimilate.....	30
Art. 1, comma 483 bis - Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie.....	30
Art. 1, comma 483 bis- Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione.....	31
Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali.....	32
Rimborso spese legali amministratori locali	33
NORME URGENTI SU RISCOSSIONE E TUTELA DEI CREDITI LOCALI.....	33
Modifiche all'obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 53 del d.lgs. 446/1997.....	33
Tutela dei crediti comunali.....	34
SPAZI FINANZIARI E CONTABILITA'	35
Spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale. Priorità di assegnazione, disciplina del parziale mancato utilizzo 2017.	35
Art. 1, comma 488 bis- Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4 del principio sulla contabilità finanziaria.....	36
Spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale. Aumento plafond.	37
Modifica dell'articolo 56 bis, commi 2 e 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.....	37
Art. 1, comma 483 bis. Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio	39
Art. 1, comma 483 bis- Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali	40
TPL- Proroga di cui all'articolo 27 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50.....	40
Proventi in favore degli enti locali rinvenienti dalla localizzazione sui territori di impianti alimentati da fonti rinnovabili	42
Misure di salvaguardia per la nautica da diporto	43
Facilitazione per l'uso dei fondi attribuiti con il programma "0-6 anni"	43
Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.....	44

NORME RIGUARDANTI IL SISMA CENTRO ITALIA	45
Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari	45
Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia	47
Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana	48
Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili	49
Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi.....	50
Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012 e del sisma del centro Italia del 2016-2017.....	52
PROPOSTE PER L'AVVIO DELLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE.....	53
Art. 1 - Modifiche ed integrazioni agli obblighi di versamento diretto delle entrate degli enti locali (dl 193/2016, art. 2-bis e all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997).....	53
Art. 2 - Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale.....	54
Art. 3 - Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali.....	55
Art. 4 - Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva.....	57
Art. 5 - Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale	59
Art. 6 - Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari	60
Art. 7 - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche	60

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE A TEMI SU CUI IL GOVERNO HA ASSUNTO IMPEGNO IN SEDE DI CONFERENZA STATO-CITTA'

PICCOLI COMUNI E GESTIONI ASSOCIATE

Turn over nei piccoli comuni

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- *le parole "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";*
- *le parole "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse.*

Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni

All'articolo 1 comma 494, dopo le parole " 23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da "al fine" fino al termine del periodo.

Aggiungere infine i seguenti periodi:

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

Motivazione

Le proposte di semplificazione proposte per i comuni di minori dimensioni riguardano:

- *l'abrogazione dell'obbligo di dotarsi del Dup. L'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatici che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento;*
- *l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le*

amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.

INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD

All'articolo 1, comma 490, alinea comma 29-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“La prima relazione è presentata entro il 30 giugno 2018 e comprende l'analisi degli effetti, anche a regime, dello schema perequativo attualmente applicato e le proposte di riformulazione dello stesso, con particolare riguardo alla rideterminazione delle capacità fiscali. La proposta di relazione è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali.”

Motivazione

A seguito dell'intervento del Senato, la legge di bilancio reca un ampliamento dei compiti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso l'inserimento della norma seguente alla legge n. 208 del 2015: “29-bis. La Commissione di cui al comma 29 con cadenza biennale – a partire dall'anno 2018 – relaziona alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui al capo II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo”. L'emendamento ha la finalità di prevedere un'Intesa in Conferenza Stato Città sulla proposta di relazione in modo da garantire la massima concertazione con le Autonomie Locali sui contenuti della Relazione.

ALLEGGERIMENTO ONERI RINNOVO CONTRATTI

Art. 1, comma 373 bis Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali

All'art. 1, dopo il comma 373 è aggiunto il seguente:

“373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.

Motivazione

A partire dal 2018 scatteranno per il personale della pubblica amministrazione, dopo anni di immobilismo, gli aumenti salariali per rinnovo contrattuale, nonché gli sblocchi assunzionali connessi al parziale superamento del turn over.

Lo Stato potrà finanziare questo maggiore onere finanziario facendo leva sui propri residui di bilancio; non così per gli enti locali, i quali secondo le attuali norme contabili dovrebbero finanziare questo passaggio esclusivamente con le risorse annuali di competenza.

La norma proposta permette l'applicazione di quote di avanzo disponibile, o vincolato per la copertura degli aumenti, attraverso l'alimentazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, nei limiti di 85 euro per dipendente in servizio al 30 giugno 2017.

RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI

Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

Dopo il comma 483 aggiungere i seguenti:

483 bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 483 quinquies, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

483 ter. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 483 quinquies, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

483 quater. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 483 bis e ter possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

483 quinquies. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
- b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

483 sexies. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 483 bis e ter, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 483 quinquies, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

483 septies. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 483 quinquies, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

483 octies. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma *483 septies*, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

483 novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

483 decies. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

483 undecies. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma *483 quinquies*, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma *483 quaterdecies*, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma *483 decies*.

483 duodecies. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

483 terdecies. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

483 quaterdecies. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

483 quinquiesdecies. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

483 sexiesdecies. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma *483 ter*, non deve determinare un aumento

del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

483 septiesdecies L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

483 octiesdecies Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IN SUBORDINE - Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni

483 bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

483 ter. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

483 quater. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

483 quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Riduzione del peso del debito degli enti locali

Dopo il comma 483 aggiungere i seguenti:

483 bis. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

483 ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 483 bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

483 quater. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 483 bis, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

483 quinquies. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

NUOVE NORME PER ENTI IN PREDISSESTO

Art. 1, comma 478 bis- Ampliamento della possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio

Dopo il comma 478 aggiungere il seguente comma:

478 bis. Il comma 714 della legge 208/2015 è sostituito dal seguente:

“714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso.”

Art. 1, comma 478 bis - Rimodulazione straordinaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Dopo il comma 478 aggiungere il seguente comma:

478 bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti commi:

“7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7-quinquies. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.”

Motivazione

Negli anni si sono stratificati interventi che hanno modificato l'assetto normativo originario a presidio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il tratto comune che ha contraddistinto le modifiche è quello della mancanza di una visione d'insieme: interventi volti a regolamentare in maniera differente e, a volte, contraddittoria, singoli aspetti della procedura di riequilibrio, sancendo in alcuni casi disparità di trattamento tra enti.

La situazione si è poi complicata ulteriormente a partire dal 2015, anno nel quale è entrato in vigore il nuovo sistema di contabilità. Il Legislatore non si è dato carico di procedere al coordinamento delle norme in tema di riequilibrio finanziario pluriennale con le nuove regole di contabilità, mettendo gli enti in riequilibrio, già di per sé zavorrati da una complessa manovra di risanamento articolata su diversi anni, sullo stesso piano di enti in salute, maggiormente in grado di poter dare attuazione alle stringenti regole introdotte dal D. Lgs. 118/2011.

Pertanto, al fine di recepire le modifiche normative intervenute e quelle proposte dalla presente norma, si propone di dare organicità non solo alla disciplina ma anche alla coerenza stessa dei piani di riequilibrio, si propone una revisione “straordinaria” dei piani di riequilibrio pluriennale, in modo che l'universalità degli enti in predissesto possa procedere, in occasione dell'approvazione del rendiconto per l'anno 2017, ad una rimodulazione del piano di riequilibrio, con conseguente possibilità di utilizzare il periodo residuo di recupero del disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per il passaggio al nuovo sistema contabile, per recuperare il disavanzo complessivo accertato nel 2017. Tale rimodulazione potrà assorbire anche l'eventuale piano di rientro già in corso ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 267/2000.

Sempre al fine di assicurare la coerenza e l'omogeneità dei piani di riequilibrio, con la proposta di cui al comma 7-quinquies, si prevede la disapplicazione, con riferimento al

quinquennio 2013-2017, della disposizione di cui all'articolo 243-quater, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, limitatamente alla possibilità, da parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, di attivare la procedura di "dissesto guidato" di cui all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011, in presenza di accertato grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano.

Articolo 1, commi 468-483
Interventi a favore dei comuni

Art. 1, comma 478 bis. Ulteriore utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

Dopo il comma 478 aggiungere il seguente comma:

478 bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio.

Motivazione

Si propone di consentire un nuovo accesso al Fondo di rotazione anche per gli enti in riequilibrio che già abbiano utilizzato tale risorsa, in presenza di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera A TUEL di importo particolarmente rilevante (si propone la soglia di 5 milioni di euro). Si propone di reiterare la disposizione dell'art. 43 del D.L. 133/2014 che consentiva l'utilizzo delle entrate da Fondo di rotazione per assicurare copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio.

Art. 1, comma 478 bis- Contabilizzazione anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

Dopo il comma 478 aggiungere il seguente comma:

478 bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole "legge 6 giugno 2013, n. 64,", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

Motivazione

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del dl 78/2015, che ha conferito agli enti locali la possibilità di destinare l'anticipazione di liquidità di cui al dl 35/2013, "ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione", si propone di prevedere un'analoga disposizione per il fondo costituito per la restituzione dell'anticipazione erogata ai sensi dell'art. 243-ter del TUEL, tenuto conto che si tratta di un istituto sostanzialmente sovrapponibile al precedente, fatta eccezione per l'assenza di interessi passivi e per il diverso soggetto erogante.

Si ritiene necessaria una norma interpretativa sull'utilizzo del Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) al finanziamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che faccia chiarezza a seguito delle contrastanti interpretazioni intervenute in questi anni.

CITTA' METROPOLITANE

Art. 1, commi 464-466

Risorse per province e città metropolitane

Integrazione delle risorse delle Città metropolitane ai fini del finanziamento delle funzioni fondamentali e del raggiungimento degli equilibri finanziari

All'articolo 1, comma 464, le parole "352 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "422 milioni di euro" e le parole "82 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "152 milioni di euro"

Motivazione

Gli effetti prodotti dalle manovre di finanza pubblica sul comparto delle città metropolitane hanno prodotto una eccessiva contrazione delle risorse disponibili per l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni fondamentali attribuite dalla L. 56/2014. Già dal 2015 le città metropolitane hanno potuto raggiungere gli equilibri finanziari solo grazie alle misure straordinarie di volta in volta emanate dal Governo e dal Parlamento, spesso approvando bilanci limitati alla singola annualità. L'incremento delle risorse proposto per il 2018,

unitamente al venir meno dell'applicazione del taglio stabilito dal dl 66/2014, a decorrere dal 2019, permette di ridare una prospettiva pluriennale all'azione delle Città metropolitane nelle funzioni fondamentali, dalle manutenzioni di strade e scuole alla capacità di programmazione degli investimenti.

Art. 1, commi 464-466
Risorse per province e città metropolitane

Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466 bis. All'art. 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi 2017 e 2018";

b) al comma 1, lettera a) la parole "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".

466 ter. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

466 quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.

Motivazione

La norma proposta (comma 466 bis) permette di estendere al 2018 due delle misure straordinarie recate dal dl n. 50 del 2017: facoltà di predisporre il solo bilancio annuale e disponibilità degli avanzi liberi e destinati per il mantenimento dell'equilibrio finanziario.

Con il comma 466 ter viene ripresa la norma già prevista per il 2017 (co 441 della legge di bilancio), prevedendo per le province e le città metropolitane la possibilità di rinegoziare i mutui in essere, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Con il comma 466 quater viene altresì ripresa la possibilità di svincolo di quote di avanzo da trasferimenti regionali vincolati.

Art. 1, commi 464-466
Risorse per province e città metropolitane

Art. 1, comma 466 bis. Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate

Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

- a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
- b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.

Motivazione

La norma permette alle Città metropolitane, in via straordinaria anche per il 2018, di utilizzare in modo più libero quote di proventi attualmente vincolati dalla legge alla riduzione del debito (10% dei proventi da alienazione di immobili) e ad alcune voci di spesa riguardanti la viabilità e il controllo stradale (proventi da sanzioni al Codice della strada), anche attraverso svincolo di quote già confluite nell'avanzo di amministrazione.

Con la lettera c) si permette, quale misura eccezionale per il solo anno 2018, di disporre dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale.

Art. 1, commi 464-466
Risorse per province e città metropolitane

Art. 1, comma 466 bis. Assunzioni nelle Città Metropolitane

Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Motivazione

Le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli organici e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190/2014, riducendo i propri organici sino al 40%. Si chiede di consentire alle Città metropolitane un turn over al 100% alla luce della forte contrazione degli organici nel rispetto del limite finanziario derivante dalla riduzione della dotazione organica consolidata.

Art. 1, commi 425-454
Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario

Integrazioni alla disciplina del subentro delle Regioni nella gestione dei centri per l'impiego

Dopo il comma 441 aggiungere il seguente:

441 bis. Per le finalità di cui al comma 441 ed al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1 gennaio 2018 le regioni, le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:

- a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;*
- b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.*

Motivazione

Le funzioni in materia di Centri per l'impiego sono state gestite negli anni da Città metropolitane e Province con modelli organizzativi diversi che hanno determinato l'utilizzo, in aggiunta al personale dipendente a tempo indeterminato dei singoli enti, anche di personale collocato nelle proprie società partecipate di scopo o che sono state collocate in specifici rami di azienda delle proprie società partecipate. Il corretto funzionamento dei centri dell'impiego non può essere garantito in assenza del personale delle società partecipate che in alcuni casi rappresenta l'unica forma di gestione del servizio. Inoltre, il trasferimento della competenza in materia di mercato del lavoro alle Regioni comporta l'impossibilità di mantenere in vigore il rapporto di lavoro tra la società partecipata pubblica e il proprio personale collocato presso i centri per l'impiego determinando, quindi, il collocamento in sovrannumero di tale personale con conseguente procedura di mobilità/licenziamento. Le Città metropolitane e le Province non sono nelle condizioni di finanziare le spese di detto personale che non risulta più afferente a funzioni fondamentali.

Per gli stessi motivi, con la lettera b) si consente alle Regioni, o a loro enti o agenzie che subentrano nella gestione dei centri per l'impiego a decorrere dal 1° gennaio 2018, di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 1, commi 464-466
Risorse per province e città metropolitane

Art. 1, comma 466 bis. Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane

Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.

Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.

Motivazione

La proposta attiva una sede di raccordo e concertazione delle problematiche specifiche delle Città metropolitane, che sono inoltre designate quale comparto autonomo nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni. Si intende così permettere una riflessione di adeguato livello politico e tecnico sulle grandi aree urbane del Paese e sulle soluzioni da individuare per la completa attuazione della legge 56 del 2014, che ha attribuito ai nuovi enti di governo urbano compiti di rilievo in un contesto contraddittorio quanto a dotazione di risorse e di strumenti operativi.

ALTRE RICHIESTE DI PARTICOLARE RILEVANZA A COMPLETAMENTO

Proroga tetto massimo anticipazioni di tesoreria

All'articolo 1, dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

667 bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2018".

Motivazione

Si chiede la proroga al 31 dicembre 2018 dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dalla normativa vigente.

Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti da rinegoziazione dei mutui

All'articolo 1, dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

667-bis. All'art. 1 c. 440 delle legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole "Per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"

Motivazione

La proposta mira, in continuità con il triennio 2015-2017, a prorogare anche al 2018 la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi di linea capitale derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla normativa in base alla quale tali risparmi dovrebbero essere destinati esclusivamente alla spesa in conto capitale.

Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione

All'articolo 1, dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

667-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "**Per gli anni 2016, 2017, 2018**". All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole "**A decorrere dal 1° gennaio 2019**".

Motivazione

La norma proposta mira ad estendere al 2018 la possibilità per i Comuni di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni in materia di edilizia di cui al DPR 380/2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che per spese di

progettazione delle opere pubbliche. Conseguentemente si propone la proroga della decorrenza della nuova formulazione recata dalla legge di bilancio 2017 dal 2018 al 2019.

PUMS

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente comma 39 bis:

comma 39 bis. Al fine di promuovere e supportare i Comuni e le Città metropolitane per l'elaborazione dei piani urbani della mobilità sostenibile le cui linee guida sono state individuate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione saranno a carico e nei limiti dei fondi destinati al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 214, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

Motivazione

La finalità dell'emendamento è quella di individuare un modello standard per l'elaborazione dei PUMS.

Art. 1 comma 306- Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA

All'articolo 1, comma 306, secondo periodo, dopo le parole “compreso il presidente,” sopprimere la parole “e” e aggiungere le seguenti parole “di cui tre” e alla fine del secondo periodo dopo le parole “territorio e del mare” aggiungere le seguenti parole “e due sono designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad integrare i soggetti che dovranno comporre la nuova Autorità con componenti espressi dalla Conferenza unificata, in quanto le competenze assegnatele impattano direttamente sui Comuni e sulle Regioni.

Proroga in materia di rifiuti ferrosi

Dopo il comma 670 aggiungere il seguente:

Comma 670 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 221/2015 si intendono prorogate al 1° gennaio 2019.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 30 della legge 221/2015 (collegato ambientale) per avere il tempo necessario

all'individuazione di procedure semplificate per i raccoglitori ambulanti di modeste quantità di ferro .

Art. 1, comma 667 bis. Disciplina della TARI

All'articolo 1, dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

667 bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 653, le parole “A partire dal 2018” sono sostituite dalle parole “A partire dal 2019”;
- b) al comma 652, al terzo periodo le parole “e 2017” sono sostituite dalle parole “2017 e 2018”;
- c) dopo il comma 683 è inserito il comma:
“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2018, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.”

Motivazione

*La norma proposta alla **lettera a)** proroga al 2019 la previsione secondo la quale nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti siano considerate le risultanze dei fabbisogni standard. Va segnalata in proposito la necessità di approfondire ai fini dell'applicazione della norma in questione le analisi che sono svolte nell'ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati per grandi categorie di costo, nonché un congruo periodo di adeguamento dei contratti di servizio con i soggetti gestori, in raccordo con i diversi soggetti che oltre ai Comuni interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. L'istituzione dell'autorità di cui all'articolo 49-bis costituisce un ulteriore motivo per evitare l'applicazione estemporanea di indici di costo che possono non rivelarsi significativi.*

*Con la **lettera b)** viene estesa al 2018 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n. 158 del 1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.*

*Con la **lettera c)** si punta ad assicurare ai Comuni un congruo margine di tempo per l'approvazione delle tariffe Tari che devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire il piano finanziario di gestione in tempi certi ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).*

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

TESORERIA

Articolo 1, commi 468-483 Interventi a favore dei comuni

Art. 1, comma 483 bis. Diminuzione del rischio connesso alla gestione di tesoreria (Trattamento anticipazioni in caso di dissesto)**

Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.”

Motivazione

L'anticipazione concessa agli enti che dichiarano il dissesto ai sensi della normativa vigente (parte II, titolo VIII del TUEL) è sottoposta ad una disciplina che ne comporta l'inclusione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione (OSL), con incertezza circa i tempi ed il quantum di un suo rientro.

Tale assetto non appare confacente con il peculiare istituto dell'anticipazione. Sussiste infatti un precipuo obbligo di legge che impone al tesoriere, in ogni momento dell'esercizio ed in modo sostanzialmente automatico, di concedere l'anticipazione; la stessa infatti non è considerata indebitamento e rappresenta un mezzo di finanziamento destinato a fronteggiare momentanee esigenze di cassa, non potendo costituire in nessun caso risorsa aggiuntiva per gli enti. In linea con tale impostazione l'anticipazione ha caratteristiche di elasticità nei rientri e negli utilizzi; deve, infatti, essere estinta con le prime entrate disponibili ed essere riattivata ogni qualvolta si presenti una nuova situazione di momentanea esigenza di cassa.

La modifica proposta si pone l'obiettivo di escludere dal piano di rilevazione della massa passiva degli enti in dissesto l'anticipazione di tesoreria maturata entro il 31 dicembre dell'anno precedente evitando che il tesoriere sia esposto ad un rischio economico improprio per circostanze a lui non imputabili e non ipotizzabili ad inizio rapporto, rischio che esplica i propri effetti sui servizi di tesoreria svolti nei confronti della generalità degli enti locali.

Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie

Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

comma 483 bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – “Condizioni di legittimità dei pagamenti” sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

Motivazione

I due interventi abrogativi sono finalizzati a razionalizzare la normativa inerente il servizio di tesoreria di cui al TUEL eliminando la funzione, ormai non più rispondente ad una effettiva esigenza tenuto anche conto dell'evoluzione del contesto di riferimento, di “controllo” del tesoriere sul rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio ovvero dei limiti posti dall'elenco dei residui in relazione ai pagamenti disposti con regolare ordinativo.

L'eliminazione di tale controllo non incide sulle prescrizioni del TUEL con riferimento al ruolo, funzioni e responsabilità del tesoriere per il quale rimangono applicabili tutte le disposizioni previste dal TUEL, comprese quelle relative agli obblighi di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in qualità di agenti contabili.

Le prime disposizioni che si intendono abrogare dispongono, che “i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per conto terzi; a tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive” e che “il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere”.

La seconda disposizione, direttamente e funzionalmente collegata a quelle citate, prevede che tra gli allegati al conto di cassa del tesoriere (trasmesso annualmente all'ente e, tramite questi, alla Corte dei conti), vi siano, tra gli altri, “gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi”.

Si ritiene che l'eliminazione di questo specifico elemento di “controllo” sugli enti trovi ragioni di principio oltre che di carattere sostanziale.

Si osserva infatti che un controllo di tale tipo, diversamente di quello meramente formale volto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del mandato (controllo svolto in automatico dalla procedura nelle ipotesi di ordinativi informatici) presuppone un controllo ispettivo del terzo pagatore, incaricato dell'ultima fase della spesa, sull'operato dell'ente partendo dal presupposto che detto ente abbia potuto agire senza tener conto (nei numerosi passaggi procedurali di regolarità tecnica e contabile sanciti dalla legge) delle stringenti regole, dei principi fondanti e delle delicate responsabilità connesse all'impegno della spesa e alla liquidazione ed ordinazione del pagamento. Per la primaria fase dell'impegno, basti pensare che le relative deliberazioni sono nulle ove manchi l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; si consideri, altresì che l'organo di revisione e svolge, fra l'altro, la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese

Un controllo così invasivo, quale quello che si intende superare, svolto da un soggetto terzo e non riconducibile – nel senso anzidetto – ad un controllo meramente formale, appare dunque rispondente a logiche non più conciliabili con il contesto di autonomia sempre più ampia attribuita agli enti di cui al TUEL, i quali da tempo non soggiacciono più ad alcun

controllo esterno di merito e di legittimità ma trovano al loro interno i naturali presidi procedurali per un corretto agire amministrativo.

Sotto il profilo sostanziale si rileva inoltre che le ipotesi di blocco di un pagamento da parte del tesoriere per incapienza di bilancio sono rare e per lo più motivate da un difetto temporale nella trasmissione di variazioni regolarmente assunte.

Tale stato di cose non giustifica il mantenimento di un assetto che appare ridondante rispetto alle effettive esigenze connesse ai servizi della specie e rende ormai improcrastinabile un intervento normativo che razionalizzi in modo efficace ed economico i servizi stessi. L'introduzione del sistema SIOPE, con le incombenze attribuite ai tesorieri in merito alla gestione dei nuovi codici gestionali e al trasferimento giornaliero delle informazioni, rende ancora più evidente uno scenario nel quale non ha più ragion d'essere la struttura classica del controllo di bilancio da parte del tesoriere.

Art. 1, comma 489 bis. Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Dopo il comma 489 aggiungere il seguente:

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";
- b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"

le parole "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate.

Motivazione

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) incide direttamente sulle politiche di bilancio e fiscali degli enti locali e la sua quantificazione ha implicazioni sensibili su investimenti, pressione fiscale e tariffaria e, in ultima analisi, sulla gestione del bilancio nel suo complesso.

Dopo due anni di applicazione del principio, da più parti è emersa l'esigenza modificare il principio applicato della contabilità finanziaria, anche sulla base di evidenze che dimostrano che il metodo di calcolo del FCDE tende a determinare maggiori accantonamenti in sede di bilancio di previsione rispetto alla definizione della sua consistenza a rendiconto. Il metodo attualmente previsto dai principi contabili, infatti, prevede di considerare il rapporto tra accertamenti ed incassi della sola competenza o quello slittato di un anno all'indietro che comprende la sola riscossione in conto residui

nell'anno successivo. Ciò comporta che, in fase di previsione, l'accantonamento sia effettuato in misura eccedente rispetto alla congruità verificata a rendiconto, con conseguente criticità nella programmazione della corretta previsione degli equilibri di bilancio relativi alle entrate per le quali si effettua l'accantonamento al FCDE. È inoltre frequente il caso di entrate che vengono riscosse per quote significative in un arco di tempo successivo alla formale scadenza

La norma propone quindi la possibilità di determinare il FCDE, sia nei cinque anni iniziali l'avvio della riforma che a regime, sulla base della media delle riscossioni, calcolata considerando non solo gli incassi in c/competenza ma anche gli incassi in c/residui.

ALTRE NORME SUI PICCOLI COMUNI

Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara

Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.”

Motivazione

L'emendamento prevede che per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.

Mitigazione sanzioni per sforamento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare la sanzione pecuniaria per mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

Integrazione fondo piccoli comuni

All'art. 1, comma 477, primo periodo, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti parole "50 milioni"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

Motivazione

L'importo previsto dalla norma non risulta idoneo a soddisfare le esigenze di interventi previsti dal comma in oggetto per i comuni sotto i 5000 abitanti.

SANZIONI RATEIZZAZIONI E ALTRE NORME DI RILIEVO FINANZIARIO

Art. 1, commi 370-378

Politiche invariate

Art. 1, comma 378 bis. Sanzioni per il mancato rispetto di termini

Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

378 bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1 ottobre 2017 conservano la propria efficacia".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, con quella relativa alle sanzioni per il più grave mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinate dall'art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per tale più grave violazione, infatti, pur essendo previsti i divieti assunzionali, restano opportunamente consentite le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili:

appare incongruo che per una violazione di minore entità, peraltro espressamente sanabile, sia prevista una sanzione più pesante.

Infine, in relazione alle problematiche emerse in sede di prima applicazione del nuovo complesso adempimento del bilancio consolidato, che andava approvato entro il 30/10/2017, si ritiene necessario retrodatare la disciplina sanzionatoria proposta con il presente emendamento al 1/10/2017.

Art. 1, comma 378 ter. Incentivi per le funzioni tecniche

Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

378 ter. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Motivazione

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi. Si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare art. 9, comma 2-bis, DL n. 78/2010; poi art. 1, comma 236, L. n. 208/2016).

Con il presente orientamento si intende dare continuità a tale ricostruzione normativa, in modo da prevenire gravi problematiche operative, in considerazione del permanere delle misure di contenimento dei trattamenti accessori. A fronte del disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che a decorrere dal 2017 congela in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2016, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi per le funzioni tecniche sarebbe di fatto inapplicabile, in quanto le relative risorse andrebbero di fatto rinvenute all'interno di un budget già impegnato in altri utilizzi connessi ad istituti di salario accessorio. L'emendamento non necessita di copertura finanziaria, tenendo conto dell'orientamento costante ed uniforme sia della Ragioneria generale dello Stato che delle Sezioni Regionali e Centrali della Corte dei Conti in merito all'esclusione di tali incentivi dal limite per le risorse del fondo salario accessorio.

Proroga termine sanzioni per il mancato rispetto di termini

All'articolo 1, dopo il comma 676 aggiungere il seguente:

676 bis. Il termine di scadenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è sospeso e non si applicano i relativi effetti.

Motivazione

In relazione alle problematiche emerse in sede di prima applicazione dei nuovi complessi adempimenti in materia di contabilità, si ritiene necessario sospendere gli effetti delle sanzioni in materia di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Art. 1, commi 370-378 Politiche invariate

Art. 1, comma 378 bis. Limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive

Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”

Motivazione

L'emendamento è volto ad escludere dai limiti finanziari previsti dalla legge per il ricorso al lavoro flessibile la spesa necessaria per la sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. In queste ipotesi l'esigenza sostitutiva non dipende in alcuna misura dalla volontà dell'amministrazione. L'esigenza di sterilizzare questa componente della spesa di personale dal tetto al lavoro flessibile, deriva dalla circostanza che altrimenti l'Ente locale può trovarsi nell'impossibilità di sopperire all'esigenza sostitutiva temporanea, non avendo capienza nel budget di spesa cristallizzato dal legislatore all'anno 2009.

Oltre alle più comuni ipotesi delle sostituzioni per maternità, per malattia o infortunio, occorre considerare anche i casi di aspettativa non retribuita per espletamento del mandato elettorale, distacco sindacale, titolarità di incarichi presso altre amministrazioni (ad es. in applicazione dell'art. 110, comma 5, TUEL).

Questa previsione non comporta oneri aggiuntivi tenendo conto che si prevede espressamente che resta fermo comunque l'obbligo di contenimento generale delle spese di personale. Si evidenzia inoltre che la norma riguarda per lo più ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa senza assegni.

Art. 1, commi 370-378 Politiche invariate

Art. 1, comma 378 bis. Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni

Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio – piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie.

L'emendamento è finalizzato a consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.

Articolo 1, commi 468-483 Interventi a favore dei comuni

Art. 1, comma 478 bis Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario

Dopo il comma 478 aggiungere il seguente comma:

478 bis . All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla

durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.”

Motivazione

La proposta integra l'articolo 243-bis del TUEL prevedendo la possibilità di applicare accordi di rateizzazione su debiti fiscali e previdenziali relative alla posizione dell'Ente e delle aziende e società controllate e consentendo una rateizzazione massima estesa a venticinque anni. La norma rende più sostenibile il riequilibrio finanziario degli Enti locali e favorisce la capacità di riscossione delle agenzie fiscali e previdenziali, garantendo tramite i piani di riequilibrio certezza e liquidità a crediti spesso in contenzioso o di difficile esigibilità.

La norma, risolvendo una evidente asimmetria ordinamentale, prevede che gli Enti in riequilibrio finanziario ai sensi degli artt. 243-bis e segg. del TUEL, analogamente a quanto previsto per gli enti dissestati, possano proporre accordi di rateizzazione alle agenzie fiscali e previdenziali, secondo le condizioni previste nell'ordinamento per le aziende in procedura concordataria e con un orizzonte temporale massimo di venticinque anni, includendo nello schema di rateizzazione il debito erariale o previdenziale delle società controllate dallo stesso Ente. Le agenzie fiscali o previdenziali non hanno obbligo di accogliere le proposte, che potranno essere valutate caso per caso secondo opportunità.

Gli accordi di rateizzazione avranno efficacia solo in caso di approvazione del piano di riequilibrio da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti, con ciò garantendo la sostenibilità effettiva della rateizzazione. Su questa base, a maggior garanzia delle agenzie, le somme relative agli accordi sono oggetto di vincolo al tesoriere fino al soddisfo del debito. Il percorso del riequilibrio finanziario è altresì vigilato dalla Corte dei Conti sulla base delle norme vigenti, al fine di monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi e intervenire con misure di aggiustamento, ove necessario. Gli Enti in procedura di riequilibrio sono allo stato meno di 200 e solo una piccola minoranza di questi (gli Enti di più grande dimensione) è interessata da esposizione ascrivibile alle società partecipate e controllate.

Articolo 1, commi 468-483
Interventi a favore dei comuni

Art. 1, comma 483 bis -Rifiuti – applicabilità della parte fissa della Tari e della tariffa puntuale (Tarip) alle attività deassimilate.

483 bis. Le superfici che, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell’adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale»

Motivazione

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico dovrebbero emanare entro la fine del corrente anno il decreto previsto dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 152 del 2006, anche a seguito della sollecitazione di cui alla sentenza n. 4611/2017 del Tar Lazio.

La bozza del decreto prevede una forte limitazione delle superfici assoggettabili e senza un intervento normativo che salvaguardi la parte fissa della tariffa si determinerebbe un aumento ingiustificato della tariffa per le altre utenze, sia domestiche che non domestiche, mediamente superiore al 30%.

Peraltro, appare coerente con il sistema di gestione dei rifiuti il mantenimento della quota fissa della Tari, sia tributaria che corrispettiva, in quanto tale componente mira a coprire i costi indivisibili del servizio, individuabili nello spazzamento delle strade e nei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti, necessari per il mantenimento del decoro e dell’igiene urbana.

Articolo 1, commi 468-483
Interventi a favore dei comuni

Art. 1, comma 483 bis - Estensione della partecipazione comunale all’accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie

All’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell’esercizio dell’attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.”

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di "stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili". L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento.

In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

Articolo 1, commi 468-483 Interventi a favore dei comuni

Art. 1, comma 483 bis- Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni”.

Motivazione

L'emendamento proposto recupera in modo esplicito la facoltà regolamentare, già vigente ai fini dell'ICI, recata dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, che la disciplina IMU ha soppresso. La necessità di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, risponde a logiche di efficientamento delle attività che conducono ad una materiale riscossione delle entrate degli enti, fondamentali in un contesto di scarsità di risorse e di diffusi mancati pagamenti da parte dei contribuenti.

Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'art. 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale.

In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10 -15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei comuni dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti).

La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti.

Rimborso spese legali amministratori locali

Al comma 1 dell'articolo 7 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo:

“L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione”.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per fugare ogni dubbio sull'applicabilità temporale della norma relativa al rimborso delle spese legali degli Amministratori locali.

L'art.7-bis ha di fatto “cristallizzato” in norma di legge elementi già scaturenti dalla preesistente giurisprudenza in materia, volta a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli Amministratori locali in corso di mandato, ferme restando le condizioni già da tempo richiamate dalla stessa giurisprudenza (conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave).

Appare evidente che non possa che essere intesa rivolta anche ai casi pregressi l'applicabilità della nuova normativa.

NORME URGENTI SU RISCOSSIONE E TUTELA DEI CREDITI LOCALI

Modifiche all'obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 53 del d.lgs. 446/1997

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, così come modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, all'ultimo periodo, dopo le parole “*e delle società da essi partecipate*”, sono inserite le parole “*, se effettuate a fronte di corrispettivi calcolati in proporzione alle entrate recuperate,*”

IN SUBORDINE:

1. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8, articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono sospese nelle more della più generale revisione dei requisiti di iscrizione e delle attività soggette all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1990, n. 446, da adottarsi mediante decreto del ministero dell'Economia entro il 31 dicembre 2018, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Motivazione

La modifica agli obblighi di iscrizione all'albo dei riscossori (art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997) recentemente recata dal dl "Fiscale" (dl n. 148 del 2017) crea una restrizione ingiustificata della capacità di autonoma organizzazione degli enti locali nella gestione delle proprie entrate.

La novella impone infatti l'iscrizione all'albo dei riscossori per tutti i soggetti che svolgono "le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate". Questa estensiva formulazione rischia di ostacolare l'acquisizione di servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.) correntemente utilizzati dai Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate.

La proposta limita la prescrizione in questione alle attività di supporto e propedeutiche ai casi in cui queste vengano remunerate "ad aggio" e pertanto configurino lo svolgimento di un insieme articolato non distinguibile dall'esercizio della funzione di controllo o di riscossione nella forma di concessione, tipica dei soggetti iscritti all'albo dei riscossori.

In subordine, si propone di sospendere l'applicazione della novella nelle more della più organica ridefinizione dei requisiti di iscrizione all'albo ex art. 53 e delle attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione.

Tutela dei crediti comunali

All'articolo 1 del Disegno di legge C4768, dopo il comma 483 è inserito il seguente:

"483-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali".

Motivazione

La norma estende anche ai crediti degli enti territoriali la possibilità di apporre il fermo amministrativo, ovvero di disporre la sospensione, dei pagamenti che devono essere effettuati nei confronti del medesimo soggetto che risulta creditore, e ciò al fine di tutelare l'integrità dei bilanci comunali, al pari di quanto avviene già per le entrate dello Stato e degli altri enti strumentali allo Stato, quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del demanio.

Come ricorda la Corte Costituzionale (sentenza n. 67/1972), l'istituto in esame costituisce una peculiare misura di autotutela accordata all'amministrazione dello Stato allo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo procedimentale disciplinato da norme preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate erariali. Si tratta quindi di uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato e trova radice in un potere eccezionalmente attribuito alla pubblica amministrazione in considerazione della specifica valenza dell'interesse perseguito, e segnatamente in relazione ad una valutazione di prevalenza delle esigenze erariali rispetto al diritto soggettivo del creditore" (In tal senso, anche Cass., SS.UU., sent. n. 15382/2002).

SPAZI FINANZIARI E CONTABILITA'

Spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale. Priorità di assegnazione, disciplina del parziale mancato utilizzo 2017.

All'articolo 1, comma 484 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera c) è abrogata;
- b) la lettera d) le parole “del 20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi” sono sostituite dalle seguenti parole “del 20 gennaio di ciascun anno”;
- c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
 - h) il comma 489 è sostituito dal seguente: “489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l’importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale”
- d) la lettera i) è abrogata;
- e) dopo la lettera l) inserire la seguente “l-bis) al comma 492 dopo la lettera 0b) è inserita la seguente “0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell’ultimo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492”;
- f) la lettera m) è abrogata;
- g) le lettere p), q), r), s) sono abrogate;
- h) la lettera t) è sostituita dalla seguente “t) al comma 507 è aggiunto in fine il seguente periodo “Limitatamente all’anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l’80% dell’importo riconosciuto”;
- i) Dopo la lettera n) aggiungere la seguente n-bis):
 - n-bis. Al comma 492, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: “3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti

dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;”.

Motivazione

L'emendamento propone alcune modifiche di carattere puntuale del saldo finale di competenza, il cui impianto è stato ampiamente condiviso nel biennio precedente.

*Le **lettere a), b), c), d), f) e g)** abrogano le disposizioni in merito alla tempistica per la richiesta e l'assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale, ripristinando pertanto i termini già indicati dalla legge di bilancio 2017. Si ritiene, infatti, che la richiesta di spazi non possa concludersi nell'anno precedente a quello di riferimento, in un momento anche anteriore sia rispetto all'approvazione del bilancio di previsione (e del piano triennale delle opere pubbliche) degli enti locali sia dell'approvazione della legge di bilancio per l'esercizio successivo, peraltro già in una fase di complessa metabolizzazione delle nuove regole finanziarie.*

*La **lettera h)** modifica la condizione di accesso alla richiesta di spazi finanziari per i patti nazionali e le intese regionali. L'attuale normativa prevede che nel caso in cui gli spazi finanziari ottenuti non vengano utilizzati per l'intero importo riconosciuto, l'ente locale non potrà successivamente partecipare ai patti di solidarietà. Si tratta di una sanzione eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta del primo anno di rendicontazione dell'utilizzo degli spazi aggiuntivi acquisiti da ciascun ente. Pertanto la disposizione propone che, per il solo anno 2017, la sanzione si applichi solo nel caso in cui l'utilizzo sia inferiore all'80% degli spazi finanziari ottenuti. Per gli anni successivi, resterebbe invece vigente la sanzione per il mancato pieno utilizzo degli spazi, secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge di bilancio 2017.*

*La norma proposta individua, inoltre, nuove priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale (**lettere e), i**). In particolare, la **lettera e)** assegna la priorità agli enti che hanno già avviato investimenti a seguito della contrazione di mutuo e di spazi finanziari negli anni precedenti. Tale norma consente, pertanto, agli enti di concludere gli interventi in anni successivi.*

*La **lettera i)**, invece, introduce la priorità a favore degli enti con popolazione fino a 20mila abitanti, dopo quella già introdotta dal dl 50 del 2017 (richieste dei Comuni fino a 5mila abitanti). In questo caso, però, gli enti devono essere in possesso della progettazione esecutiva degli interventi, così da favorire un effettivo impulso al rilancio degli investimenti locali. Tale misura costituirebbe anche un valido strumento per il contrasto dell'overshooting, assicurando maggiore certezza agli operatori interessati che registrano rilevanti quote di avanzi, a fronte di margini finanziari autonomi strutturalmente più ridotti.*

Art. 1, comma 488 bis- Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4 del principio sulla contabilità finanziaria

Dopo il comma 488 aggiungere il seguente 488 bis:

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e

quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Motivazione

L'emendamento proposto intende rimediare alla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha comportato il rallentamento degli iter di gara, determinando in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Si ritiene che la possibilità di mantenere le risorse già confluite nel FPV costituisca un passaggio utile alle politiche di rilancio degli investimenti locali poste in essere in quest'ultimo biennio, peraltro non comportando alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale. Aumento plafond.

All'articolo 1, comma 484, alla lettera a), le parole "900 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti parole "1.200 milioni di euro"

Motivazione

Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell'overshooting e consentire agli enti un più ampio utilizzo delle risorse disponibili per il rilancio degli investimenti locali, la norma propone un potenziamento del patto nazionale verticale con aumento del plafond da 900 milioni di euro a 1.200 milioni di euro annui per il biennio 2018-19. L'incremento del plafond è di fatto autofinanziato per effetto dell'incomprimibilità di parte dell'avanzo di saldo di competenza rispetto al valore obiettivo, realizzato dal comparto comunale e permetterebbe di contenere i margini inutilizzati registrati negli scorsi anni.

Aggiungere il seguente articolo:

Modifica dell'articolo 56 bis, commi 2 e 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: “, *previa delibera dell'organo competente dell'ente interessato. La mancata adozione della predetta delibera, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, determina per gli enti la decadenza dalla richiesta di attribuzione del bene.*”;
- b) al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “*La riduzione delle suddette risorse è applicata fino alla scadenza del titolo in essere*

all'atto del trasferimento ovvero per dieci annualità qualora la scadenza sia più breve e nel caso di assenza del titolo di utilizzo.”

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche ai trasferimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Motivazione

L'emendamento proposto interviene sull'articolo 56 bis, commi 2 e 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che regolamentano rispettivamente:

- *(comma 2) la procedura di attribuzione a titolo gratuito agli enti territoriali di beni di proprietà dello Stato;*
- *(comma 7) le modalità con cui vengono ridotte, a fronte delle predette attribuzioni, le risorse spettanti a qualunque titolo agli enti richiedenti.*

In particolare, in sede attuativa, con riferimento alla procedura normata al citato comma 2, sono state registrate talune criticità scaturenti dalla mancata adozione da parte degli enti delle prescritte delibere degli organi competenti per consentire all'Agenzia del demanio l'adozione del provvedimento di attribuzione, in caso di accoglimento della richiesta.

Ciò ha determinato di fatto uno stallo nell'iter di trasferimento, con gravi ripercussioni anche in termini di gestione dei beni richiesti, rischiando di vanificare gli intenti perseguiti dal Legislatore con l'introduzione delle previsioni del citato articolo 56 bis, in considerazione della tempistica stringente ivi prevista.

Ulteriori criticità si sono registrate anche in ordine all'attuazione del comma 7 del medesimo articolo 56 bis che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disponga che tali risorse siano ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento.

Sulla base dei decreti ministeriali di riduzione dei trasferimenti ad oggi emanati, emerge che la misura di tale riduzione annua corrisponde all'ammontare annuo dei canoni/indennizzi rinvenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti e che detta riduzione decorre dalla data del trasferimento senza limiti temporali.

Detta circostanza scoraggia l'acquisizione dei beni da parte degli enti locali, in quanto il dettato normativo si traduce di fatto in un azzeramento della redditività del bene, a fronte dell'accollo, già nell'immediato, di ingenti oneri di gestione e manutenzione e della riduzione dei tributi locali relativi al bene stesso (minore gettito IMU e TASI). Va peraltro sottolineato che parte degli immobili richiesti è costituita da strade, gallerie militari, giardini, parcheggi ed, in genere, opere di urbanizzazione, che, ad oggi, sono pienamente integrate nel contesto urbano e, in alcuni casi, realizzate e mantenute dagli stessi Enti Territoriali.

Al contempo, il trasferimento dei beni - pur determinando per lo Stato una riduzione delle entrate pari all'ammontare annuo dei canoni derivanti dall'utilizzo dei beni oggetto di trasferimento - comporta altresì un abbattimento dei costi di gestione e manutenzione degli immobili, oltre che la riduzione dei predetti tributi locali. Si tratta di costi di ammontare tale da erodere in maniera significativa il rendimento derivante dai citati canoni, fino ad arrivare a casi in cui il trasferimento dei beni determina in realtà un vantaggio economico per lo Stato.

Proprio con l'intento di ovviare alle sopra richiamate criticità, imprimendo un'accelerazione e declinando con certezza le diverse fasi del processo del federalismo demaniale, la proposta emendativa in esame:

- *introduce un termine perentorio (31.12.2018) entro il quale gli enti territoriali - pena la decadenza dall'istanza di attribuzione a suo tempo formulata - sono chiamati ad adottare le delibere di acquisizione in proprietà dei beni richiesti, sulla scorta dell'esito positivo delle verifiche di competenza dell'Agenzia del demanio;*
- *prevede che la decurtazione delle risorse spettanti agli enti richiedenti operi fino alla data di scadenza del titolo di utilizzo del bene in essere all'atto del trasferimento in proprietà, ovvero per dieci annualità qualora la scadenza del titolo sia inferiore e nel caso di mancanza del titolo stesso.*

Tale disposizione trova applicazione anche per i trasferimenti in proprietà già perfezionati.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le minori entrate per l'Erario - pari all'ammontare annuo dei canoni derivanti dall'utilizzo dei beni - sono ampiamente compensate dal venir meno dei costi sostenuti dallo Stato in termini di gestione e manutenzione dei beni oltre che dalla riduzione dei tributi versati in favore dell'Ente locale.

Art. 1, comma 483 bis. Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

“1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.”

Motivazione

La proposta emendativa ha lo scopo di accelerare i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Infatti, si tratta molto spesso di fattispecie risalenti nel tempo, riferiti a periodi antecedenti a quelli del mandato amministrativo dei consiglieri comunali che sono chiamati a riconoscere tali spazi.

Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

Art. 1, comma 483 bis- Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali

All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4 convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34.

Motivazione

Diversi comuni sono interessati dal recupero da parte del Ministero dell'Interno di ingenti somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero in archi di tempo variabili (fino a un quindicennio), a titolo di contributi per la mobilità del personale statale.

La lunghezza del periodo di riferimento e la dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni

Si rende quindi necessaria, in questi ultimi casi, la possibilità di richiedere l'estensione della rateizzazione a 15 anni, per consentire ai Comuni un più ragionevole lasso di tempo per restituire somme indebitamente percepite, pur in presenza – in diversi casi – di comunicazioni da parte dei Comuni che non avevano più in carico il personale originariamente trasferito.

La presente proposta consente inoltre al Ministero dell'Interno di concedere rateizzazioni non superiori a 5 anni per il recupero di somme dovute per motivi diversi, con estensione a dieci anni nel caso dei recuperi derivanti dalle modifiche dei criteri di imposizione dei terreni agricoli operate negli anni 2014 e 2015.

TPL- Proroga di cui all'articolo 27 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'art. 27, comma 2, lettera d) secondo periodo sostituire le parole "30 settembre 2017" con le seguenti parole "31 marzo 2018".

Motivazione

L'emendamento in questione nasce dall'esigenza di coordinare le previsioni di cui all'art. 27, comma 2, lett. d), del d.l. n. 50/2017 e s.m.i. , con le disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 75/2016 e s.m.i.

Più nel dettaglio, l'art. 27 ha previsto - tra l'altro - una decurtazione del 15% dal riparto del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da trasferire alle regioni, a decorrere dall'anno 2018, "qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. [...]".

Epperò, la previsione di che trattasi risulta sostanzialmente vanificata, con particolare riferimento al termine del 30 settembre 2017, per l'eventuale conformazione degli affidamenti in house in essere ai sensi dell'art. 5 regolamento (CE) n. 1370/2007.

Infatti, nello stesso termine del 30 settembre, le pubbliche amministrazioni titolari - tra l'altro - di società in house avevano l'onere di procedere ad una revisione straordinaria delle partecipazioni, al fine di razionalizzare le stesse anche con riferimento a possibili aggregazioni d'ambito in tema di servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 24.

Pertanto, solo all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni delle società in controllo pubblico le amministrazioni avrebbero potuto - e potranno - rendere conformi affidamenti in house in essere alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370, al fine di non incorrere nella decurtazione prevista dall'art. 27, comma 2, lett. d), del d.l. n. 50/2017 e s.m.i

Proventi in favore degli enti locali rinvenienti dalla localizzazione sui territori di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:

comma 331 bis. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel D.M. 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1. e 13.4.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a salvaguardare tutti quei Comuni che hanno stipulato convenzioni onerose con operatori privati titolari di impianti di energia rinnovabile in particolare nel settore eolico, nella maggior parte dei casi proposte da questi ultimi, prima della pubblicazione delle Linee Guida per l'installazione di impianti rinnovabili elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel settembre 2010. Quelle convenzioni prevedono il riconoscimento agli enti locali di compensazioni e ristori a fronte dell'impatto che l'impianto ha nei territori, con importi e percentuali differenti rispetto a quanto successivamente fissato dal MISE. Tali atti sono stati gradualmente contestati dalle aziende proponenti. Il mancato rispetto delle convenzioni – che riguarda una gran parte dei comuni pugliesi come ad esempio la zona della Daunia in provincia di Foggia, ma con impatto potenziale deflagrante in tutti i territori interessati dagli impianti, come gran parte degli Appennini - rischia di mandare in dissesto gli enti locali coinvolti. Parimenti avrebbe un impatto indiretto del tutto negativo sul raggiungimento degli obiettivi del Governo su energia e clima, come definiti nella Strategia Energetica Nazionale approvata ad ottobre 2017. L'ANCI ha avviato a marzo 2017 un tavolo di confronto con il MISE, una delegazione di Comuni e gli operatori. Il presente emendamento è stato condiviso e inviato al MISE, a seguito di una riunione con la Direzione Generale Energia lo scorso 20 ottobre.

Misure di salvaguardia per la nautica da diporto

Aggiungere il seguente comma:

Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della Legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.»

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto con l'applicazione della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 252 legge 296/2006) i canoni richiesti ai concessionari delle darsene sono aumentati enormemente, al di là di ogni ragionevole criterio. Questo incremento inserito in un contesto di crisi economica, ha aggravato le difficoltà imprenditoriali del settore ed ha aperto un contenzioso giudiziario che ha portato la norma in oggetto anche al vaglio della Corte Costituzionale.

L'incertezza provocata dall'applicazione di questa norma, costringe, non solo gli operatori del settore ma anche i Comuni, a cui sono delegate le funzioni amministrative, ad affrontare situazioni difficili che, se non efficacemente gestite, rischiano di trasformare i porti turistici da patrimoni da valorizzare a luoghi di degrado ed abbandono.

L'emendamento propone di non applicare i canoni della finanziaria 2007 alle darsene che hanno ottenuto la concessione prima dell'entrata in vigore della stessa. L'approvazione dello stesso pertanto consentirebbe la risoluzione di un contenzioso pesante e gravoso per gli operatori del settore e per i comuni.

Facilitazione per l'uso dei fondi attribuiti con il programma "0-6 anni"

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

I comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono accertare gli importi attribuiti a valere sull'annualità 2017 anche nell'esercizio finanziario 2018, in relazione all'esigibilità della spesa.

Motivazione

È in corso di determinazione il riparto dei fondi a sostegno del programma relativo all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni ("0-6 anni", d.lgs. 65/2017) per la parte riguardante il 2017. Molti Comuni potrebbero però riscontrare difficoltà nell'utilizzo di tali risorse, erogate dal MIUR, non avendone previsto la relativa programmazione di spesa. C'è quindi il rischio che buona parte della prima tranche del programma confluisca nel risultato di amministrazione del 2017, con conseguenti difficoltà di successivo impiego.

Si produrrebbe un sicuro ritardo nell'impegno dei fondi accantonati e – per molti enti – l'esigenza di disporre di adeguati spazi finanziari per rispettare il saldo di competenza 2018.

Non è peraltro possibile ricorrere alle forme di flessibilità nella gestione degli spazi in corso d'anno (patto nazionale o intese regionali), in quanto gli impieghi delle risorse del programma "0-6 anni" sono sia di parte capitale che di parte corrente.

La norma proposta consente ai comuni beneficiari delle assegnazioni in questione di accertare le somme in via di determinazione anche sull'esercizio 2018, in base all'esigibilità della spesa da finanziare con tali risorse.

Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio

All'articolo 1, dopo il comma 666 aggiungere i seguenti:

666 bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.

666 ter. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

666 quater. Il termine del 31 dicembre 2020 resta fermo anche nei casi in cui l'adeguamento sia eseguito secondo la nuova regola tecnica verticale definita con decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2017 (G.U. n.197 del 24-8-2017) relativo alla "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Motivazione

L'articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, fissa al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

La disposizione normativa che si propone è finalizzata ad individuare una soluzione concreta al problema della messa in sicurezza antincendio degli edifici scolastici che tenga conto del livello di adeguamento sinora raggiunto nel territorio nazionale e che vada al di là del mero differimento, di anno in anno, del termine di adeguamento, come sino ad oggi operato. Ciò è oggi possibile anche perché gli "interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio" sono stati inseriti, ai fini del finanziamento, tra le priorità indicate dall'art. 1, comma 3, del decreto relativo alla programmazione unica triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica, il cui testo è stato approvato dalla Conferenza Unificata in data 23 novembre 2017.

Nell'emendamento proposto, al comma 8 bis, è specificato che con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dovranno essere definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento degli edifici e che, in questo ambito, potranno essere definite anche scadenze differenziate per il completamento dei lavori a fasi successive. Ciò, in analogia con quanto previsto dal percorso già sperimentato per la messa in sicurezza antincendio delle strutture sanitarie esistenti e, più recentemente, per le strutture ospitanti asili nido, per fare in modo che sia garantito un livello di sicurezza in linea con la delicata funzione sociale del sistema scolastico.

Il comma 8 ter tiene conto, infine, dell'avvenuta emanazione della nuova regola tecnica di prevenzione incendi che rende possibile, anche per gli edifici scolastici, del nuovo modello di prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2015. Tale modello, rispetto a quello esistente, caratterizzato da specifiche regole prescrittive, introduce un approccio di tipo prestazionale con soluzioni più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse tipologie di attività. La norma chiarisce che, anche nel caso in cui gli enti proprietari delle strutture edilizie volessero utilizzare tale nuovo strumento normativo di prevenzione incendi, il termine per la messa in sicurezza rimane comunque quello fissato al 31 dicembre 2020, identico dunque a quello stabilito nei casi in cui vengano seguite le regole di tipo prescrittivo di cui al d.m. 26 agosto 1992.

NORME RIGUARDANTI IL SISMA CENTRO ITALIA

Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari

Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

comma 416 bis. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse

del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

c) al comma 12 le parole “febbraio 2018” sono sostituite dalle parole “dicembre 2018”

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “nell’anno 2017” sostituite dalle parole “negli anni 2017 e 2018”

le parole “fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017” sono sostituite dalle parole “fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

“Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno”.

Consequentemente

All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito con modificazioni dall' articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: “Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: “Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l’obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017”.

L’articolo 2, comma 26 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dall’ **articolo XXX della** 4 dicembre 2017, n. 172, abrogato

Motivazione

Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma, con conseguente protrarsi non solo delle operazioni di verifica ma anche delle condizioni di disagio in cui versano le popolazioni residenti, si ritiene opportuno prorogare i termini di sospensione in materia di adempimenti tributari.

In particolare, la presente proposta normativa proroga al 27 agosto 2018 il termine della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto passivo. La ripresa dei versamenti è effettuata entro il 16 dicembre 2018, mentre la ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti è prevista entro il 31 dicembre 2018. La distinzione tra persona fisica e “soggetti impresa” viene mantenuta, invece, con riferimento alle modalità di ripresa di versamento dei tributi sospesi. Per quanto concerne le persone fisiche la rateizzazione già prevista viene elevata da 9 a 24 mesi. Diversamente, per quanto attiene ai soggetti impresa rimangono ferme le disposizioni recate dal dl n.8/2017 che concedono un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato erogabile sia per i tributi sospesi nell’anno 2017 che per quelli oggetto di sospensione nel 2018.

Inoltre, al fine di assicurare anche per l’anno 2018 il gettito dei tributi non versati per effetto della proroga delle sospensioni, la norma proposta prevede la possibilità conferita al commissario di erogare analogamente a quanto già previsto per il 2017 un importo fino ad un massimo di 17 milioni di euro.

Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia

Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

416 bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all’articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all’allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all’articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all’esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell’IMU, della Tasi, della Tari e dell’addizionale comunale all’IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell’importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge”.

Motivazione

La perdita di gettito definitiva o temporanea dovuta all'esenzione degli immobili inagibili o alla sospensione di pagamento a beneficio dei contribuenti colpiti dal sisma Centro Italia, viene coperta da contributi compensativi in prevalenza disposti dall'articolo 48 del dl 189 del 2016 successivamente integrato e modificato. Tuttavia ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio 2017 è necessario assicurare agli enti coinvolti la possibilità di accertare le quote di prelievo non incassate né coperte da contributo compensativo per motivi di possibile sfasatura temporale delle assegnazioni.

Sulla base del principio contabile finanziario infatti la sospensione di pagamento accordata dalla legge produrrebbe altrimenti l'esigibilità dell'entrata al momento della conclusione del periodo di sospensione, con possibili scompensi tra un anno e l'altro

Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana

All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole "Le imprese" sono sostituite dalle parole "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";
- b) al comma 2, le parole "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";
- c) al comma 2 lettera c) dopo le parole "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole "e professionale"
- d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
- e) al comma 3 le parole "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";
- f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività"

- g) al comma 5 le parole “dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017” sono sostituite dalle parole “in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall’impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell’anno 2015”;

Motivazione

Al fine di migliorare e rendere pienamente efficace la misura agevolativa denominata “Zona franca urbana”, prevista dall’art 46 del D.L. 50/2017, la norma proposta prevede le seguenti integrazioni:

- 1) **Estensione del periodo di osservazione di revisione del fatturato.** *Nella zona franca urbana va data la possibilità di poter usufruire della misura agevolativa anche alle imprese che abbiano visto una riduzione del fatturato di almeno il 25% in un periodo più esteso rispetto a quello attualmente contemplato (dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016).
Si ritiene opportuno che il periodo oggetto di osservazione del fatturato delle imprese situate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 debba estendersi dal 1 settembre 2016 almeno al 27 agosto 2018 (data ultima della proroga dello stato di emergenza). All’interno di questo periodo di osservazione va data la possibilità alle aziende di selezionare un periodo di 90 giorni (3 mesi) da porre a riferimento per l’analogo periodo precedente agli eventi sismici e calcolare su tale base la perdita di fatturato del 25%. Questa modifica si rende necessaria poiché molte imprese nel cratere stanno riscontrando proprio nel corso del 2017 un calo considerevole del loro volume di affari a causa dello spopolamento derivato dagli eventi sismici.*
- 2) **Estensione del periodo per l’apertura di nuove imprese.** *Se si vuole dare effettiva possibilità di rilancio all’economia dei territori colpiti dal sisma, visto l’attuale perdurare della fase emergenziale, si ritiene opportuno prevedere che venga favorito l’insediamento di nuove imprese nell’arco di un periodo temporale più esteso (almeno entro la data del 31/12/2019)*
- 3) **Estensione del periodo di applicazione dell’esenzione.** *La vigenza delle misure di esenzione previste dal corrente articolo attualmente limitata al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo va estesa almeno sino a tutto l’anno di imposta 2020 per le imprese già esistenti, mentre per le imprese di nuova costituzione l’applicazione dell’agevolazioni deve essere prevista per un periodo di 3 anni dalla data di inizio attività dell’impresa.*

Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili

Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

Dopo il comma 13-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all’edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.”

Motivazione

La presente proposta consente il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100% anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili, che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili. Tale modifica si rende necessaria poiché molto spesso, soprattutto nelle zone rurali, le unità immobiliari adibite a pertinenza sono connesse dal punto di vista funzionale con l’abitazione principale (presenza di caldaie, vani tecnici, locali deposito legna ed altri combustibili per il riscaldamento familiare, dispense di prodotti alimentari, ricoveri di animali di bassa corte). Tali locali sono, in alcuni casi, componente essenziale per la piena fruibilità dell’abitazione principale ed inoltre, nelle zone rurali, pur in assenza di un’attività agricola svolta a titolo imprenditoriale, costituiscono strumento necessario per l’allevamento di animali di bassa corte o per lo stoccaggio di prodotti agricoli e alimentari. Soltanto la garanzia del pieno ripristino di tali unità immobiliari può consentire l’effettivo ritorno alla normalità delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma.

L’attuale esclusione del contributo prevista dall’ Ord. 19 del 7 aprile 2017 non trova, peraltro, alcun attuale riscontro normativo nelle disposizioni contenute nell’art. 6 comma 2 del D.L. 189/2016.

Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi

Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

comma 416 bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

“Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica”

Motivazione

Al fine di consentire il pieno recupero dei centri storici e degli aggregati edilizi, la norma proposta consente l'ammissibilità a contributo per la ricostruzione degli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi.

Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012 e del sisma del centro Italia del 2016-2017

Aggiungere il seguente articolo:

1. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

2. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

“3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.”

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Motivazione

La disciplina relativa al sisma del 2016 e 2017 del centro Italia che ha interessato alcune province del Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria non ha previsto con riferimento alla Tosap alcuna esenzione, essendosi limitata a disporre una proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari.

Al contrario, la disciplina relativa al sisma che ha colpito nel 2009 la provincia dell'Aquila e altre zone dell'Italia centrale ha disposto che i comuni del cd. cratere l'esenzione da ogni tributo, inclusa la Tosap.

La norma proposta modifica anche l'articolo 8, comma 3.3 del d.l. n. 74/2012, prevedendo la facoltà di esenzione della Tosap per tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.

La presente proposta si rende necessaria, anche alla luce della deliberazione della Corte dei conti Emilia – Romagna del 12 settembre 2017, la quale, a seguito della richiesta di parere di un Comune del cratere del sisma del 2012, ha negato la possibilità di prevedere agevolazioni della Tosap prossime all'esenzione totale della tassa tali da svuotarne il presupposto impositivo per due ordini di motivi. Il primo risiede nella tassatività dell'elenco delle esenzioni dal pagamento della Tosap di cui all'articolo 49 del d.lgs 507/1993, il quale non consente interpretazioni analogiche o estensive delle previsioni esonerative che si pone come norma eccezionale rispetto alla regola generale. Il secondo riguarda la potestà regolamentare delle province e dei Comuni, prevista dall'art. 52 del d.lgs n.446/1997, che incontra un limite nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e, la facoltà di introdurre esenzioni diverse da quelle previste dalla normativa Tosap, risulterebbe preclusa all'ente poiché l'esonero dal pagamento del tributo inciderebbe sull'individuazione delle fattispecie imponibili.

L'emendamento consente dunque ai Comuni in questione la possibilità di deliberare l'esonero dal pagamento della Tosap per le occupazioni necessarie per le opere di

ricostruzione, al fine di non gravare ulteriormente, dal punto di vista economico, lo svolgimento di attività edilizie connesse alla ricostruzione post-sisma.

PROPOSTE PER L'AVVIO DELLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni agli obblighi di versamento diretto delle entrate degli enti locali (dl 193/2016, art. 2-bis e all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, (così come modificato dall'art. 1, comma 11 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), all'ultimo periodo, dopo le parole "e delle società da essi partecipate", sono inserite le parole " , se effettuate a fronte di corrispettivi calcolati in proporzione alle entrate recuperate,"

2. All'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "spontaneo" è abolita;
- b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Con apposita norma regolamentare il Comune può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di somme di modesta entità, di norma inferiori al valore unitario di 30 euro, effettuate per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. Tali casistiche debbono essere esattamente individuate nel regolamento sopra richiamato, che deve inoltre prevedere gli strumenti con cui il Comune controlla i flussi derivanti da tali modalità. Le somme riscosse direttamente dal gestore secondo quanto previsto dal presente comma sono versate con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo."
- c) è inserito il seguente comma 1-ter: "In deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la gestione della Tariffa rifiuti può essere affidata direttamente, con apposita convenzione, al soggetto gestore del servizio di igiene urbana, a condizione che lo stesso sia o un soggetto pubblico, o una società in *house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per l'igiene urbana al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti."

3. All'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.". Conseguentemente, al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera *g-septies* è abolita.

4. Gli enti locali, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Gli enti locali prevedono l'accantonamento dei corrispettivi e delle spese contrattualmente previsti sulle somme riscosse al fine di poter effettuare il pagamento al concessionario o al prestatore di servizi

affidenti la riscossione nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 9 dicembre 2012, n. 192, a decorrere dal momento in cui le somme sono confluite sul conto corrente dell'ente, da liquidarsi a seguito della presentazione della relativa fattura e all'esito degli adempimenti, delle verifiche e delle rendicontazioni rese dall'affidatario, nonché dei controlli contabili di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai suddetti crediti si applica il procedimento di certificazione previsto dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, e dal decreto ministeriale 26/6/2012, al fine di consentire ai soggetti creditori l'eventuale anticipazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione.

Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità di accesso del soggetto affidatario alle suddette rendicontazioni e di pagamento delle prestazioni da parte degli enti locali.

Art. 2 – Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale

1. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'art. 48-*bis* del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui ai citati regio decreto n. 639 del 1910 e D.P.R n. 602 del 1973, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.

2. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo anche a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1 gennaio 2018. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, escluso il comma 4, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

5. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 3 - Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali

“1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'Interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006.

2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono infine aggiunti i seguenti periodi:

“La notifica degli atti di accertamento degli enti locali può essere effettuata direttamente, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,

a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario risulta saturo, non valido o non attivo, l'ente impositore effettua un secondo tentativo di notifica decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Nel caso in cui anche il secondo tentativo di notifica non andasse a buon fine, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'ente impositore. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della Camera di commercio.”

3 All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'art. 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera *gg-sexies* è sostituita come segue:

“*gg-sexies*. Ai fini di cui alla lettera *gg-quater*, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o del soggetto appaltatore dei servizi di supporto alla riscossione coattiva, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.

Art. 4 - Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Con riferimento agli atti di importo complessivo superiore a 1.000 euro, prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora il contribuente non provveda al pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari. Il termine di cui all'articolo 1, comma 544 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto a sessanta giorni.

3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.

4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 5.

5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, non si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

6. In ragione della efficacia precettiva del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 fino a 72 rate mensili.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, o

per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente locale a norma del comma 12, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- b) il carico non può più essere rateizzato.

11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi.

13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:

- a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'assistenza legale si applicano le norme e gli usi vigenti, nel limite del 20 per cento dell'importo dovuto, come risultante dall'atto esecutivo. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione

a ruolo della controversia presso il tribunale, le spese di assistenza legale rimangono comunque a carico del debitore nella misura a lui più favorevole tra il 50 per cento delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10 per cento dell'importo dovuto risultante dall'atto esecutivo;

- c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla precedente lettera b. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, i costi di notifica di cui alla presente lettera possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

16. All'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono abrogate le seguenti parole: "Salvo che per i crediti pensionistici e".

Art. 5 - Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fidejussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali la cui remunerazione sia calcolata in proporzione delle entrate realizzate;

e) riduzione, entro la misura massima di tre milioni di euro opportunamente graduata a seconda dell'ambito di servizio erogato, delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, in considerazione del versamento diretto delle entrate degli enti locali affidate in concessione ai soggetti medesimi introdotto dall'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527, le parole "e di rimborso" sono sostituite da: ". Non si fa luogo al rimborso".

b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il ministero dell'Economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."

Art. 6 - Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari

1. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto".

2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, escluso il comma 4, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art. 7 - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di

trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

6. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà. Tutte le spese di giustizia sono addebitate alla parte soccombente se diversa dal soggetto precedente.

Motivazione

L'esigenza di un generale riassetto della riscossione locale è rafforzata dai profondi cambiamenti di contesto intervenuti negli ultimi anni, che accentuano l'esigenza di assicurare efficienza e certezza alla riscossione delle entrate dei Comuni e degli enti locali in particolare amplificata dal rilievo assunto dall'indicatore della "capacità di riscossione" per la stabilità finanziaria degli enti, dopo l'introduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ad opera della riforma della contabilità degli enti territoriali.

Art. 1. *L'articolo 1 introduce alcune modifiche in materia di riversamento diretto delle somme riscosse e di disciplina dell'albo dei riscossori. Con il decreto fiscale 2016 (dl 193/2016), collegato alla legge di bilancio 2017, è stato introdotto l'obbligo del riversamento diretto nella tesoreria comunale delle somme riscosse con l'intervento di concessionari privati, superando così definitivamente una delle principali cause degli episodi di cattiva gestione – e in diversi casi di malversazione – che hanno caratterizzato il regime degli affidamenti. La norma, tuttavia, circoscrive alla sola riscossione spontanea il riversamento diretto delle somme incassate, escludendo di fatto le riscossioni da accertamento dei tributi o per violazioni del codice della strada, nonché quelle a mezzo ingiunzione di pagamento.*

Inoltre, La modifica agli obblighi di iscrizione all'albo dei riscossori (art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997) recentemente recata dal dl "Fiscale" (dl n. 148 del 2017) crea una restrizione ingiustificata della capacità di autonoma organizzazione degli enti locali nella gestione delle proprie entrate. La novella impone infatti l'iscrizione all'albo dei riscossori per tutti i soggetti che svolgono "le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate". Questa estensiva formulazione rischia di ostacolare l'acquisizione di servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.) correntemente utilizzati dai Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate.

*Il **comma 1** limita l'obbligo di iscrizione all'albo ai soli casi di soggetti che svolgono attività di supporto e propedeutiche remunerate "ad aggio" e pertanto configurino lo svolgimento di un insieme articolato di compiti non distinguibile dall'esercizio della funzione di accertamento o di riscossione nella forma di concessione, tipica dei soggetti iscritti all'albo dei riscossori.*

*La norma di cui al **comma 2**, lett. a) mira ad estendere l'obbligo di riversamento diretto anche alle altre modalità di riscossione (da accertamento o da ingiunzione), fatta salva la possibilità di derogarvi per importi di modesta entità (lett b).*

La lettera c) del medesimo comma 2, prevede inoltre la possibilità di derogare alle ordinarie modalità di affidamento della tariffa rifiuti previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 nel caso in cui il gestore affidatario sia un soggetto pubblico, o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici. In tal caso l'ente impositore, in deroga alla previsione di cui al comma 2-ter del dl 193/2016, può disporre il versamento diretto del tributo in capo al soggetto gestore.

*Il **comma 3** contiene modifiche necessarie ad armonizzare la previgente disciplina con il nuovo regime di riversamento diretto.*

*Con il **comma 4** si individuano i dispositivi necessari ad assicurare il pagamento in termini temporali certi dei compensi dovuti dall'ente impositore ai soggetti affidatari, demandando comunque ad uno specifico decreto del ministero dell'economia la disciplina relativa alle modalità e ai tempi di erogazione del compenso al soggetto affidatario nel rispetto della normativa nazionale.*

***Art. 2.** Viene generalizzato lo strumento dell'ingiunzione di pagamento quale primo atto esecutivo della riscossione coattiva, a seguito del quale è possibile proseguire nelle azioni esecutive e cautelari anche attraverso l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate (commi 1-3).*

Con il comma 4 si definisce la decorrenza delle norme indicate dal 1° gennaio 2018, anche a valere sui contratti di affidamento attualmente in corso, prevedendo per la regolamentazione delle inesigibilità la disciplina contenuta nel D.Lgs.112/1999, qualora non diversamente convenuto.

Infine, il comma 5 richiama l'articolo 117 della Costituzione dando alle disposizioni in questione il carattere di norme di coordinamento del sistema tributario.

***Art. 3.** Il comma 1 sancisce l'accesso dei Comuni alle informazioni necessarie all'attività di riscossione, che dovrà avvenire anche per via telematica, eliminando così le asimmetrie esistenti tra Comuni ed Agente della riscossione sia in ordine al processo di formazione degli atti sia nella fase di verifica dello stato patrimoniale del debitore propedeutica all'avvio delle procedure esecutive.*

Con il comma 2 viene estesa anche alla notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento la procedura già prevista per la notifica della cartella di pagamento, di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come da ultimo riformulato dal D.lgs. n. 159 del 2015 e, conformemente all'attuale tendenza del legislatore, si permette l'uso della posta certificata così da velocizzare le procedure di notifica con un notevole risparmio di risorse pubbliche.

Con il comma 3 viene agevolata e semplificata la possibilità per gli Enti Locali di dotarsi dei funzionari responsabili per la riscossione al fine di poter agire con maggiore efficacia, efficienza ed economicità per l'attuazione delle procedure esecutive.

***Art. 4.** La norma introduce misure di semplificazione volte ad agevolare il recupero delle imposte, nonché a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. In particolare si prevede una soglia di 30 euro al di sotto della quale non è possibile attivare le procedure di riscossione (comma 1), si introduce un'agile procedura*

“precoattiva”, che gli enti potranno ulteriormente disciplinare con proprio regolamento, da attivarsi obbligatoriamente prima dell'avvio delle procedure esecutive (commi 2-6), si prevedono modalità di definizione agevolata dei crediti mediante dilazione dei pagamenti (co. 7-12), si definiscono in modo puntuale i costi che possono essere recuperati presso il contribuente moroso (commi 13-16).

Art. 5. La norma introduce modifiche alle modalità di iscrizione all'Albo dei concessionari ex art. 53 del D.Lgs 446/97, al fine di assicurare maggiore trasparenza e controllo sulle attività di gestione e riscossione delle entrate locali.

Il **comma 1** riprende, ampliandone la portata, alcuni adempimenti rimasti inattuati previsti dal comma 3, art. 3 del d.l. n. 40/2010, emanato a seguito della situazione di grave difficoltà creatasi con l'insolvenza della società Tributi Italia Spa. Gli interventi, demandati ad un provvedimento attuativo, prevedono: l'emanazione di disposizioni generali in materia di criteri di affidamento, standard qualitativi e linee guida sui dispositivi di remunerazione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali; il rafforzamento della vigilanza sui contratti di affidamento dei servizi di gestione delle entrate; la pubblicazione dei corrispettivi previsti dai contratti, con particolare riferimento alle misure stabilite per la remunerazione delle attività in caso di commisurazione al gettito conseguito; la previsione di una categoria dell'albo per le società abilitate all'attività di recupero crediti per lo svolgimento delle attività precoattive.

Il **comma 2** corregge la disciplina delle quote inesigibili dichiarate dagli agenti della riscossione (Gruppo Equitalia), contenuta nella legge di stabilità 2013:

- abolendo i rimborsi che i Comuni dovrebbero a Equitalia per discarichi automatici di quote iscritte a ruolo fino al 1999 e di entità non superiore a 2 mila euro, nella totale incertezza circa la consistenza delle effettive attività esecutive poste a suo tempo in essere dai concessionari dell'epoca (lett. a), incertezza suscettibile di determinare contenziosi tra i Comuni ed Equitalia;
- esplicitando la possibilità di riprendere la riscossione nei casi di quote non prescritte e di valore superiore a 2 mila euro, a cura del Comune e mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento. La norma prevede anche la generale legittimazione, al termine del processo di dichiarazione di inesigibilità delle quote affidate all'agente della riscossione di procedere, in alternativa alla reiscrizione a ruolo, alla possibilità di riscuotere mediante la procedura di cui al regio decreto n. 639/1910, anche in ragione degli sviluppi della auspicata riforma

Art. 6. La norma chiarisce alcune questioni relative agli affidamenti e ai rapporti tra enti e soggetti privati affidatari. Il comma 1 prevede che, nel caso di società miste, l'obbligo di iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 sussista solo in capo al soggetto privato e non anche alla società mista. A tal proposito si ricorda che il socio privato è già obbligatoriamente individuato tra i soggetti iscritti all'Albo, con una gara unica che comprende anche l'affidamento del servizio alla società stessa.

Il comma 2 ha ad oggetto il compenso e le procedure di discarico per le c.d. “società scorporate”, la cui assenza nella disciplina attuale sta creando non pochi problemi interpretativi. L'art. 3, comma 24 del Dl n. 203 del 2005 prevede, per le società nate dallo scorporo di ex concessionari bancari acquisiti da Equitalia, la possibilità di riscuotere le

entrate comunali mediante ingiunzione. La normativa non specifica però le modalità di remunerazione del servizio e le procedure da seguire nel caso di discarico dei crediti consegnati per la riscossione. Molti Comuni hanno disciplinato il rapporto rinviando, per quanto attiene al compenso ed alle procedure di discarico, alle disposizioni del D.lgs. n. 112 del 1999, mentre altri Comuni, in virtù dell'obbligo di servirsi della società nata dallo scorporo, non hanno regolamentato alcunché. La norma proposta si pone l'obiettivo di chiarire che nonostante lo strumento utilizzato per la riscossione sia l'ingiunzione di pagamento, i parametri fondamentali cui riferirsi, in tema di rimborsi e procedure di discarico, siano quelli tracciati dal D.lgs. 112 del 1999, anche al fine di evitare il sorgere di contenzioso.

Art. 7. *La norma ha la finalità di garantire parità di condizioni operative tra ingiunzione fiscale e ruolo, eliminando i dubbi circa l'estensione di alcune previsioni di cui al Titolo II del D.P.R. 602/73 alla riscossione tramite ingiunzione. Si ricorda che all'ingiunzione le norme del Titolo II possono essere applicate solo "in quanto compatibili". A causa della mancanza di orientamenti interpretativi unitari, si è prodotta una disparità di trattamento tra gli enti che procedono in autonomia all'emissione di provvedimenti cautelari o espropriativi e l'Agente della riscossione, anche a seconda dei difformi orientamenti dei tribunali competenti. Tipico è il caso dell'iscrizione di ipoteca che molto spesso viene considerata onerosa per gli enti locali e, viceversa, risulta sempre gratuita per l'Agente della riscossione in base a quanto previsto dal DPR 602.*